

Legge regionale 16 gennaio 2002 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

## **Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale**

### **Art. 165**

*(Caratteristiche delle piste)(1)*

**1.** I contributi sono riservati alle piste di sci di fondo per cui si possa dimostrare la presenza dei seguenti requisiti:

- a)** una lunghezza minima di 2,5 chilometri;
- b)** la realizzazione della pista è avvenuta in conformità alle disposizioni della legge regionale 15/1981, come modificata dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 26/1991;
- c)** nell'ultima stagione turistica la pista deve essere stata aperta agli sciatori per almeno trenta giornate complessive.

Note:

**1** Articolo abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione, come disposto all'art. 105, c. 4, della medesima L.R. 21/2016.